

SOCREM

Associazione Lodigiana di Cremazione "Paolo Gorini" A.P.S.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



**STATUTO E
REGOLAMENTO**

Paolo Gorini, “cultore e interprete delle leggi che eternano e consumano le umane spoglie”

Paolo Giuseppe Antonio Enrico Gorini nacque a Pavia il 28 gennaio 1813. Lodigiano di adozione, fu professore di Matematica e Scienze al Liceo comunale, patriota con simpatie repubblicane ed intellettuale scientifico e positivista con venature romantiche. Ricco di vari, vasti e singolari interessi che andavano dalla biologia alla fisiologia, dalla natura dei vulcani alle mine telecomandate. In particolare però lo affascinava il mistero della morte: Gorini non era filosofo ma sperimentatore e si occupò quindi di cadaveri con maniacale costanza, deciso a sottrarli alla corruzione del tempo trasformandoli in pietra o in cenere. Inventò così nuovi sistemi di pietrificazione e di imbalsamazione e costruì i primi forni crematori dell'Ottocento.

Un personaggio particolare, singolare e discusso ma sicuramente geniale.

Ebbe vita dura, conobbe la miseria e l'inazione, si scontrò con «detrattori e misconoscitori, ma seppe sempre mantenersi onesto, coerente e leale»

Trovava ingrato il suo lavoro e ammetteva di essersi rassegnato a preferire alla compagnia dei vivi quella dei defunti. Tuttavia ancora poco tempo prima di morire, in un ultimo codicillo del suo elaborato testamento, lasciò scritto: “Io ho voluto prepararmi una vita che fosse una specie di poesia della vita e ci sono meravigliosamente riuscito!”.

Paolo Gorini entrò nella memoria popolare come l'uomo che possedeva segreti portentosi ed un po' diabolici. Si favoleggiava di morti pietrificati che venivano ad aprire la porta del tenebroso locale nella sconosciuta chiesa di San Nicolò, dove Paolo compiva i suoi esperimenti; e di mummie che lo servivano in casa nella semideserta Contrada Grande in Lodi, dove lo scienziato abitava, a quattro passi dall'ospedale Maggiore e dall'Obitorio.

Veniva considerato una specie di mago che si celava in un luogo appartato a praticare le sue stregonerie ed a far bollire misteriose pignatte.

La sua figura allampanata, con uno sdrucito palamidone, dalle tasche rigonfie di libri e castagnacci; la gran barba bianca, il suo incedere solitario, con una continua punta di mestizia in volto, contribuivano ad accrescergli intorno un sentimento che aveva della paura, del sospetto e

della reverenza insieme. Per modo che «a lui, passante per la via, si lasciava la strada quanto era larga: ma appena voltate le spalle si faceva da alcuni il crocione».

Gorini, comunque, non spaventava nessuno: anzi, quel suo trafficare quotidiano con i cadaveri, aveva reso più domestica a Lodi, forse più familiare, la realtà dell'oltretomba. Contribuiva a questo anche la bonarietà burbera del professore che viveva solo, ma non solitario: che amava i morti, certo, ma anche i vivi.

Nella città di Lodi il professore mantenne la residenza fino alla scomparsa, svolse i suoi studi e gli esperimenti e lasciò i propri ritrovati. Preferì chiamare il Forno crematojo non “goriniano” ma “lodigiano”, quasi ad identificarsi con la città che considerava come sua.

La consuetudine quotidiana di Paolo col mondo dei morti trasformava agli occhi della gente il professore di Scienze in un mago un po' matto, ma buono e simpatico.

Quando Gorini morì, a Lodi il 2 febbraio 1881, la notizia fu appresa senza stupore, con estrema naturalezza: per tutti infatti il grande e simpatico vecchio era entrato, ormai da tempo, in una dimensione fantastica. Si era allontanato da Lodi «per sempre in compagnia della sua più vera e cara amica».

Gorini e la morte andavano a braccetto, da sempre innamorati d'amore.

A ricordo della sua variegata e singolare opera la città di Lodi gli ha dedicato una statua, una via, una lapide, una scuola e, a memoria del suo nome, due società di cremazione: quella di Codogno, costituita nell'ottobre 1881 (oggi non più esistente perché sciolta, seppur non ufficialmente, in epoca fascista) e quella di Lodi, sorta nel 1910. Infatti, ancora oggi, la memoria di Paolo Gorini rivive nella Società lodigiana di Cremazione (SoCrem) che, anche per continuare la tradizione di quello che fu un prestigioso giornale ottocentesco (pubblicato a Lodi dal 16 novembre 1886 al 9 novembre 1887), ha di nuovo assunto, nel 2010 (con Autorizzazione del Tribunale di Lodi n°. 476 del 6 aprile 2010), il nome del celebre professore nella testata del proprio Notiziario informativo.

Angelo Stroppa

Associazione Lodigiana di Cremazione "Paolo Gorini" A.P.S.
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO E REGOLAMENTO

DENOMINAZIONE E SCOPI.

ARTICOLO 1.

Denominazione.

1. L'Associazione è denominata: Socrem Associazione Lodigiana di Cremazione "Paolo Gorini" Associazione di Promozione Sociale, in breve Socrem "Paolo Gorini" A.P.S., già "Società Lodigiana di Cremazione Paolo Gorini" costituita in Lodi il giorno 11 novembre del 1910, ed è retta dal presente Statuto e relativo Regolamento, in corretta uniformità di adesione alle norme del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

2. L'associazione è un Ente del Terzo Settore. Dal momento in cui l'associazione sarà iscritta nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e fino a che manterrà tale iscrizione, essa potrà utilizzare la denominazione "Socrem Associazione Lodigiana di Cremazione "Paolo Gorini" Associazione di promozione sociale Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata "Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. E.T.S."

ARTICOLO 2.

Sede Legale.

1. La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. ha sede legale in Lodi, via Callisto Piazza n. 7/9 e sede amministrativa in Lodi, via dell'Acquedotto n. 1. Essa può istituire Sedi Secondarie.

2. Ogni modifica di sede dovrà opportunamente essere comunicata all'amministrazione pubblica e, in particolare, al Registro Unico Nazionale del terzo Settore, nonché ad ogni altro ufficio competente, per la relativa pubblicità.

ARTICOLO 3.

Carattere.

1. La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

2. Essa si avvale della collaborazione di volontari nel rispetto degli articoli 17 e 18 del Codice di Terzo Settore. Nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 e salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione può assumere inoltre lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomi o di altra natura, anche dei propri associati.

3. Nella Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. sono rigorosamente rispettate tutte le opinioni politiche ed ogni fede religiosa, mantenendosi l'Associazione estranea ad esse.

4. La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. non può svolgere attività economiche, fatte salve quelle strettamente necessarie al diretto conseguimento dei propri scopi istituzionali e non può prestare garanzie economiche, neanche ai propri Associati. Assolve i pro-

pri compiti con la più ampia autonomia organizzativa. L'attività economica eventualmente svolta per il conseguimento degli scopi istituzionali non può avere carattere prevalente.

5. La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. potrà partecipare quale associato ad altre Associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad Enti con scopi sociali ed umanitari.

ARTICOLO 4.

Durata.

La durata della Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. è illimitata, come illimitato è il numero degli Associati.

ARTICOLO 5.

Scopi e Attività.

1. La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S., svolge le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

a) organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 titolo II del D.Lgs. 117/2017 (ETS);

b) promuove e tutela i diritti umani, civili, sociali e politici nonché i diritti degli utenti delle attività di carattere generale di cui all'articolo 5 della legge 117/2017.

2. In particolare, nell'ambito di quanto sopra descritto, l'associazione provvede a:

a) favorire e diffondere il rito della cremazione per i valori che lo ispirano, nel rispetto della dignità del defunto e del dolore dei parenti, e per il suo contributo alla difesa dell'ambiente naturale;

b) operare affinché il diritto di scelta di tale rito dei suoi Associati venga garantito e rispettato;

c) tutelare, anche in sede legale, la volontà di cremazione della salma di ogni Associato e di dispersione delle relative ceneri, nel rispetto delle Leggi vigenti;

d) promuovere le ricerche nel campo delle tecniche più avanzate per l'incenerimento delle salme e per la dispersione delle ceneri, secondo i principi dell'igiene, dell'economia, del progresso;

e) stimolare gli Enti Locali ad adottare iniziative atte a divulgare la pratica della cremazione, la dispersione delle ceneri e ad eliminare tutte le restrizioni e discriminazioni che rappresentino un intralcio allo sviluppo del rito crematorio;

f) tutelare la difesa dei valori etici e sociali della cremazione anche nei confronti delle Istituzioni per l'eliminazione degli

statuto

ostacoli legali, burocratici ed economici, che si frappongono alla sua diffusione, onde parificare a tutti i livelli le diverse forme di sepoltura;

g) valorizzare il volontariato cremazionista a tutela degli Associati, nei confronti delle Istituzioni;

h) realizzare, conservare e gestire aree crematorie e cinerarie in proprio e per conto di Enti Locali anche in collaborazione con altre Associazioni di Cremazione;

i) promuovere studi storici e ricerche sulla cremazione, nonché la partecipazione ad iniziative ed istituzioni culturali che operano nell'ambito di discipline affini;

l) pubblicare libri, riviste, saggi e opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre Istituzioni.

3. I suddetti scopi possono essere perseguiti anche indirettamente attraverso la partecipazione ad Enti od Associazioni all'uopo costituite.

4. La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6.

Associati.

La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. è costituita dagli Associati che si obbligano ad osservare questo Statuto.

Gli Associati si distinguono in Ordinari, Sostenitori, Aderenti e Benemeriti.

ARTICOLO 7.

Requisiti degli Associati.

1. Sono Associati ordinari tutte le persone, senza distinzione di sesso, credo religioso e nazionalità, che - avendo personalmente scelto il rito della cremazione - versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.

I minori di 18 anni di età devono avere l'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Le dimissioni non danno diritto al rimborso delle quote versate a qualsiasi titolo.

Gli Associati Ordinari conferiscono, con l'iscrizione alla Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. mandato di tutelare post mortem la loro volontà di cremazione della salma e dispersione delle ceneri.

2. Sono Associati Sostenitori tutte le persone che, avendo personalmente scelto il rito della cremazione e sostenendo gli scopi della Associazione, versano una quota di valore superiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per gli Associati Ordinari, ma inferiore a quanto indicato successivamente.

3. Sono Associati Aderenti le Associazioni e gli Enti, nei limiti dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), che, sostenendo gli scopi della Socrem "Paolo Gorini" A.P.S., versano le quote di iscrizione stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. Sono Associati Benemeriti le persone e gli Enti, nei limiti dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), che sostengono l'attività della Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. con un contributo significativo versato una tantum, di regola non inferiore a cinquanta volte la quota d'iscrizione stabilita per gli Associati Ordinari; ovvero coloro che abbiano concorso a dare prestigio od incremento all'attività dell'Associazione con doni, lasciti, meriti, od in qualsiasi altro modo ritenuto idoneo dal

Consiglio Direttivo. La proclamazione degli Associati Benemeriti è fatta dall'Assemblea Generale degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo. Le quote di iscrizione versate sono intransmissibili.

5. Tutti gli Associati hanno la possibilità di esaminare i libri sociali specificandone le ragioni.

ARTICOLO 8.

Ammissione degli Associati.

L'ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati, ai sensi dell'art. 18 del presente statuto e dell'art. 23 Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2013).

ARTICOLO 9.

Doveri degli Associati.

L'appartenenza alla Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati al rispetto dello Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi statutari.

ARTICOLO 10.

Perdita della qualifica di Associato.

La qualifica di Associato può venire meno per:

- a)** dimissione, da comunicarsi per iscritto;
- b)** decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, ivi compresa la morosità;
- c)** esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima Assemblea, per accertati motivi d'incompatibilità, per aver contravenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità.

PATRIMONIO.

ARTICOLO 11.

Patrimonio.

1. Il patrimonio della Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. è costituito:

- a)** dal fondo di dotazione;
- b)** da eventuali beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio stesso si alimenta:

- a)** con le quote associative;
 - b)** con oblazioni, lasciti e donazioni.
- 2.** È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
- 3.** La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S., non perseguendo alcun fine di lucro, destina gli eventuali residui dell'esercizio finanziario a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.
- 4.** La Socrem "Paolo Gorini" A.P.S. opera nel pieno rispetto del principio dell'assenza di fini di lucro, con la previsione che eventuali proventi dell'attività, fondi, riserve o capitale non possono in nessun caso essere divisi tra gli Associati, anche in forma indiretta e con l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- 5.** Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo, rispetto a quello richiesto dal D.Lgs. 117/2017, in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di

statuto

sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente, il tutto in conformità con quanto previsto dall'art. 22 del d.lgs. 117/2017.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

ARTICOLO 12.

Organi dell'Associazione.

Gli Organi della *Socrem* "Paolo Gorini" A.P.S. sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Collegio dei Proibiviri.

Le cariche sociali non sono remunerate.

I Componenti dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Proibiviri, hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative all'esecuzione di attività istituzionali di competenza o di quelle preventivamente deliberate dall'Assemblea.

ASSEMBLEA.

ARTICOLO 13.

Partecipazione all'Assemblea e sua composizione

1. La *Socrem* "Paolo Gorini" A.P.S. ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
2. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
3. Tutti gli associati costituiscono l'Assemblea ed hanno diritto ad un voto. Possono farsi rappresentare, da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati nei limiti comunque di quanto previsto dall'art. 24 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
4. Gli Associati Aderenti intervengono all'Assemblea mediante il loro Legale Rappresentante o suo Delegato.
5. I Componenti del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe da Associati di qualsiasi categoria.

ARTICOLO 14.

Convocazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile dal Presidente per decisione del Consiglio Direttivo.
2. La convocazione ha luogo mediante affissione presso la Sede dell'Associazione nonché presso tutti gli uffici locali dipendenti dalla Sede stessa, del relativo avviso, da esporsi almeno venti giorni prima di quello fissato per la prima convocazione. L'avviso di convocazione dovrà inoltre essere recapitato all'indirizzo personale di ogni Associato, oppure venire pubblicato sui giornali locali e sul sito internet dell'Associazione con lo stesso termine di preavviso di cui sopra.
3. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione; la quale ultima non può avere luogo nello stesso giorno della prima.
4. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata indirizzata al Presidente, da almeno un decimo degli Associati.

ARTICOLO 15.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea.

1. L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati e delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati.
2. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Salvo il quorum costitutivo di cui sopra, per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.
5. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà un Presidente per la conduzione dei lavori.
6. L'Assemblea nomina un Segretario e due o più Scrutatori.
7. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 16.

Forme di votazione dell'Assemblea.

1. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano.
2. Su espressa richiesta di almeno un terzo dei voti spettanti agli Associati presenti, si potrà deliberare altra forma di votazione a maggioranza dei voti.
3. La parità dei voti comporta sempre la reiezione della proposta.

ARTICOLO 17.

Compiti dell'Assemblea.

1. All'Assemblea, in sede ordinaria, spettano i seguenti compiti:
 - a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo;
 - b) discutere e deliberare sulla relazione del Presidente dell'Associazione;
 - c) discutere sull'andamento generale dell'Associazione;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
 - e) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) eleggere il Collegio dei Proibiviri;
 - g) ratificare le decadenze e le esclusioni deliberate dal consiglio Direttivo;
 - h) discutere e approvare l'eventuale Regolamento interno;
 - i) ratificare l'ammissione di un Associato;
 - j) eleggere il Presidente Onorario;
- All'Assemblea, in sede straordinaria, spettano i seguenti compiti:
 - a) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
 - b) deliberare su ogni altro argomento posto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
 - c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio residuo e sulla nomina dei Liquidatori.

statuto

2. Competono in genere all'Assemblea tutti i compiti che indegabilmente la Legge le attribuisce.

3. Le delibere concernenti la nomina delle cariche sociali potranno essere adottate con votazione aperta nei due giorni precedenti l'Assemblea, oppure mediante consultazione scritta.

A tal fine il Consiglio Direttivo comunicherà a tutti gli Associati il testo della delibera da assumere portante l'elenco dei Candidati.

4. Ogni Associato entro dieci giorni dal ricevimento del testo di delibera, dovrà trasmettere presso la Sede dell'Associazione, in calce al testo di delibera stesso, la propria preferenza.

5. Le suddette delibere dell'Assemblea adottate col sistema della consultazione scritta, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO.

ARTICOLO 18.

Compiti del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo:

a) elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;

b) delibera sulle questioni riguardanti l'attività della *Socrem* "Paolo Gorini" A.P.S. per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

c) predispose i bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendo questi ultimi all'approvazione dell'Assemblea secondo le proposte dell'Ufficio di Presidenza;

d) delibera sulle domande d'ammissione di nuovi Associati e sulle esclusioni di Associati, che dovranno essere ratificate dalla Assemblea.

ARTICOLO 19.

Composizione del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

2. Dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

3. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

4. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

5. In caso di dimissioni, decesso od altro impedimento di uno o più dei suoi Componenti, purché meno di un terzo, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere per cooptazione alla sua integrazione. Tale cooptazione dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

ARTICOLO 20.

Riunioni del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, oppure su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

2. Si riunisce almeno due volte all'anno, ossia almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea, per approvare il pro-

getto di bilancio consuntivo, ed entro il quinto bimestre per predisporre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, od in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti, per alzata di mano.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE.

ARTICOLO 21.

Compiti del Presidente.

1. Il Presidente:

a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di Terzi e in Sede Giudiziaria;

b) convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;

c) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

d) redige annualmente la relazione morale che accompagna il bilancio consuntivo.

ARTICOLO 22.

Elezione del Presidente.

1. Il Presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

VICE PRESIDENTE.

ARTICOLO 23.

Compiti del Vice Presidente.

1. In caso d'assenza del Presidente, il Vice Presidente assume le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo, e ha la rappresentanza della società.

2. In caso di dimissioni od impedimento grave del Presidente, il Vice Presidente ne assume i poteri fino alla prima Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 24.

Elezione del Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

TESORIERE.

ARTICOLO 25.

Compiti del Tesoriere.

1. Il Tesoriere:

a) tiene la contabilità;

b) stimola e controlla la regolarità del versamento dei contributi associativi, riceve e deposita i versamenti sui conti correnti intestati all'Associazione;

statuto

- c) dispone per il pagamento delle spese di esercizio della Associazione;
- d) redige i bilanci consuntivo e preventivo.

ARTICOLO 26.

Elezione del Tesoriere.


1. Il Tesoriere viene eletto fra i componenti del Consiglio Direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

SEGRETARIO.

ARTICOLO 27.

Compiti del Segretario.

1. Il Segretario:
- a) assume la funzione di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) compila il verbale di ogni Assemblea e di ogni Consiglio Direttivo, che firmerà e farà firmare dal Presidente dopo averlo trascritto nei rispettivi libri dei verbali;
 - c) compila il verbale di ogni riunione dell'Ufficio di Presidenza;
 - d) cura la tenuta del Libro degli Aderenti all'Associazione;
 - e) su indicazione del Presidente istruisce la documentazione necessaria ai lavori sia dell'Ufficio di Presidenza che del Consiglio Direttivo;
 - f) fornisce informazioni di carattere legislativo e istituzionale ai componenti l'Ufficio di Presidenza.



Disegno a matita e carboncino eseguito nel 1892 da Antonio Soldini (1854-1933) che raffigura Paolo Gorini

ARTICOLO 28.

Elezione del Segretario.

1. Il Segretario viene eletto fra i componenti del Consiglio direttivo, dura in carica un triennio e comunque fino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

ORGANO DI CONTROLLO.

ARTICOLO 29.

Compiti dell'Organo di Controllo.

1. L'Organo di Controllo:
- a) verifica la regolarità della contabilità;
 - b) esamina preliminarmente il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo e ne certifica la correttezza con una relazione, che deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.
- All'Organo di Controllo spettano in ogni caso i compiti che ad esso demanda la legge in materia di Enti del Terzo Settore, compresa l'attività di revisione legale. Nel caso in cui l'associazione superi i limiti di cui all'art.31, comma 1 del Codice terzo Settore, l'attività di revisione legale dei conti dovrà essere esercitata dall'organo di controllo costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, in ogni caso in conformità a quanto previsto dal D. lgs. 117/2017.
- 2) L'Organo di Controllo si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo convoca e comunque non meno di due volte l'anno oppure quando ne facciamo richiesta al Presidente almeno due Componenti.
- 3) I membri dell'Organo partecipano di diritto alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
- 4) Le riunioni dell'Organo di Controllo sono fatte constatare da verbale sottoscritto dai Componenti.

ARTICOLO 30.

Elezione dell'Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti che abbiano i requisiti professionali previsti dall'art. 2397 c.c., nonché della disciplina legislativa del Codice del Terzo Settore. Almeno il Presidente deve essere iscritto all'apposito Registro dei Revisori Contabili.
2. Dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.
3. I membri possono essere scelti tra persone non Associate.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 31.

Compiti del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri:
- a) segnala al Consiglio Direttivo, per gli opportuni provvedimenti, gli Associati che fossero incorsi nelle situazioni di cui al-

statuto

l'Articolo 10 – Commi b) e c) - del presente Statuto;

b) dirime le eventuali controversie tra gli Associati e l'Associazione.

2. Si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di due suoi Componenti ogniquale volta ve ne sia necessità.

3. Le riunioni vengono fatte constatare da verbale sottoscritto dai presenti.

ARTICOLO 32.

Elezione del Collegio dei Proviviri.

1. Il Collegio dei Proviviri viene eletto dall'Assemblea è composto da tre membri effettivi, che nominano tra loro il Presidente, e da due supplenti.

2. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. I membri possono essere scelti tra persone non Associate.

ARTICOLO 33.

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere, oltre alle scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, le seguenti scritture:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

NORME FINALI E GENERALI.

ARTICOLO 34.

Stendardo.

1. La *Socrem* "Paolo Gorini" A.P.S. ha uno Stendardo che potrà essere conservato presso l'Ara Crematoria.

2. Lo Stendardo potrà inoltre seguire il feretro degli Associati defunti e presenziare alla cremazione.

Potrà inoltre prendere parte a quelle manifestazioni pubbliche nelle quali intervengono o sono invitate altre Associazioni cittadine.

ARTICOLO 35.

Esercizi sociali.

1. L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre d'ogni anno.

2. Annualmente è redatto un rendiconto economico e finanziario, corredato dalla relazione morale, secondo le disposizioni del presente Statuto.

ARTICOLO 36.

Scioglimento e liquidazione.

La *Socrem* "Paolo Gorini" A.P.S. non potrà venire sciolta che per forza maggiore o per deliberazione degli Associati.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più Liquidatori per le operazioni di liquidazione.

3. Il patrimonio netto risultante dallo scioglimento per qualsiasi causa, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 37.

Regolamento Interno.

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

ARTICOLO 38.

Rinvio.

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso (D.Lgs. 117/2017), oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato: PIETRO STEFFENONI

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -



La statua di Paolo Gorini, opera scultorea di Primo Giudici (1899)

regolamento



I

**Associazione Lodigiana di Cremazione
"Paolo Gorini"**

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

REGOLAMENTO

PARTE PRIMA. DELL'ASSOCIAZIONE.

ARTICOLO 1.

L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana per la Cremazione (F.I.C.).

PARTE SECONDA. DEGLI ASSOCIATI.

ARTICOLO 2.

1. Con la presentazione della domanda, il nuovo Socio è tenuto all'osservanza delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, al pagamento della Quota d'Iscrizione (*una tantum*) e della Quota Sociale Annuale stabilite dal Consiglio Direttivo; uguali per tutti.
2. Tali quote non sono dilazionabili.
3. Il Socio è esentato dal pagamento della Quota Sociale Annuale al compimento dell'ottantesimo anno d'età. Uguale beneficio spetta anche ai Soci Benemeriti.
4. Coloro che avranno presentato domanda d'iscrizione dopo il compimento dei predetti ottant'anni, dovranno sottoscrivere unicamente la Quota d'Iscrizione (*una tantum*).
5. Il Socio in regola con le Quote, ha diritto al passaggio ad altra *Socrem* aderente alla Federazione Italiana per la Cremazione (FIC) senza il pagamento della Quota d'Iscrizione, ma solo ottemperando alle altre disposizioni amministrative in vigore nella nuova Associazione.

ARTICOLO 3.

I Soci, dopo venticinque anni d'appartenenza all'Associazione, verranno iscritti all'Albo d'Oro dei Soci, pubblicato in giusta evidenza sul Notiziario dell'Associazione.

PARTE TERZA. DELLA CREMAZIONE.

ARTICOLO 4.

1. Il Comune provvede direttamente alla Cremazione.

2. L'Associazione svolge tutte le pratiche amministrative e burocratiche inerenti all'autorizzazione della cremazione del Socio Defunto, all'eventuale dispersione delle ceneri, divenendone, qualora necessario, esecutore testamentario.

PARTE QUARTA. DELLE CENERI.

ARTICOLO 5.

1. L'urna contenente le ceneri viene, di norma, depositata in loculi assegnati in area cimiteriale.
2. Le ceneri possono anche essere raccolte e conservate, su espressa volontà olografa del Socio, vale a dire di proprio pugno, nel "cinerario comune" posto all'interno del *Cinerarium* del Cimitero Maggiore di Lodi.
3. E' ulteriormente possibile - ai sensi delle vigenti Norme di Legge - che l'urna che le contiene sia affidata alla famiglia, oppure che le ceneri siano disperse in luoghi esterni all'area cimiteriale.
4. Per ottenere ciò è opportuno che il Socio interessato depositi in *Socrem* la propria precisa volontà in forma olografa.

PARTE QUINTA. DEI LOCULI.

ARTICOLO 6.

La Segreteria è autorizzata all'assegnazione dei loculi nella disponibilità dell'Associazione, siti nelle aree cimiteriali della città di Lodi.

ARTICOLO 7.

I loculi sono assegnati in vita ai Soci richiedenti - in regola con i pagamenti delle Quote - e non sono cedibili ad altri da parte dell'Assegnatario.

ARTICOLO 8.

Nei loculi è consentita la disposizione delle ceneri d'altro familiare, designato dall'Assegnatario.

ARTICOLO 9.

1. Qualora le ceneri venissero collocate in luogo diverso, il loculo torna nella disponibilità dell'Associazione.
2. Così pure torna nella disponibilità dell'Associazione il loculo assegnato ai Soci dimissionari, decaduti od esclusi.
3. In ogni caso le somme versate dai suddetti Soci, quale contributo per l'assegnazione dei loculi, sono incamerate dall'Associazione.

ARTICOLO 10.

1. Il Contributo per l'assegnazione del loculo è fissato dal Consiglio Direttivo ed il suo pagamento deve essere effettuato in una unica soluzione al momento dell'assegnazione.
2. Non sono ammesse dilazioni nei pagamenti.

regolamento

ARTICOLO 11.

1. All'esterno del loculo dovrà scriversi oltre al nome e cognome – ed eventuale soprannome – la data di nascita e di morte.
2. Non sono consentite altre scritte.
3. Le iscrizioni sulla lapide devono essere caratterizzate dalla stessa grafia.
4. Sui loculi è volontariamente applicata la fotografia del Defunto, una cornice portafoto, e un vasetto portafiori, per mantenere le misure uniformi e della stessa fattura, vengono forniti dall'Associazione all'atto della concessione del loculo.
5. Eventuali altri simboli che i famigliari volessero aggiungere, dovranno essere preventivamente comunicati ed autorizzati dall'Associazione.
6. E' vietato collocare vasi di fiori sul pavimento a ridosso dei loculi, sia all'interno sia all'esterno.
7. E' fatto obbligo ai Soci d'attenersi scrupolosamente alla normativa citata.
8. La Segreteria ha il compito di vigilare per il rispetto di quanto stabilito e di richiamare ufficialmente gli inadempienti e d'intervenire in caso di recidiva.

ARTICOLO 12.

La manutenzione dei loculi e la pulizia del Cinerarium sito presso il Cimitero Maggiore di Lodi sono esclusivamente curate dall'Associazione.

PARTE SESTA DELLE CANDIDATURE E DELLE ELEZIONI.

ARTICOLO 13.

Le candidature per gli incarichi di Consigliere, Revisore o Probiviro dovranno pervenire alla Segreteria dell'Associazione in forma scritta entro i termini che, di volta in volta, il Consiglio Direttivo uscente riterrà di stabilire e che saranno resi noti unitamente all'avviso di convocazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 14.

1. Qualora il Consiglio Direttivo optasse per la votazione aperta, nei due giorni precedenti l'Assemblea convocata per il rinnovo delle Cariche Sociali (Articolo 17 – Terzo Comma dello Statuto), dovrà essere appositamente predisposta una cabina elettorale ed un'urna ove riporre le schede, dopo la votazione nonché la lista contenente le schede elettorali i nomi di tutti i Candidati, pervenuti con le modalità di cui al precedente Articolo.
2. Il Consiglio Direttivo uscente stabilirà inoltre, comunicandolo a tutti gli Associati, il luogo e gli orari d'apertura e di chiusura del seggio elettorale e le modalità di voto. Il Componenti il Collegio dei Probiviri uscente, compresi i Supplenti, fungeranno da Scrutatori e di presidio del Seggio Elettorale, al fine di garantire agli Associati la massima trasparenza delle operazioni di voto.
3. I Componenti il Collegio dei Probiviri uscente, compresi i Supplenti, fungeranno scrutatori e di presidio del seggio Elettorale, al fine di garantire agli Associati la massima trasparenza delle operazioni di voto.

4. Funzione che, in alternativa, potrà essere svolta anche dai Componenti dell'Organo di Controllo

PARTE SETTIMA. DELLA SEGRETERIA.

ARTICOLO 15.

1. L'Ufficio di Segreteria, ora collocato in Lodi, via dell'Acquedotto al n.1, con telefono e telefax: 0371- 420303, Sito internet: www.socremlodi.it posta elettronica: info@socremlodi.it, PEC: socremlodi@pec.it; sono a disposizione degli Associati per pratiche, consulenze ed informazioni inerenti alla Cremazione, di norma il martedì, giovedì e sabato (esclusi i festivi), dalle ore 9,00 alle 11,00.
2. Negli altri giorni ed orari sarà in funzione il servizio di segreteria telefonica. E' facoltà del Consiglio Direttivo, per cause di forza maggiore, imprevisti, od altri motivi ritenuti opportuni, di mutare gli orari ed i giorni d'apertura, nonché modalità o coordinate di reperibilità, senza la necessità d'avvisare tutti gli Associati o di convocare un'Assemblea per far conoscere ed approvare eventuali variazioni nel Regolamento. Per ogni variazione sarà sufficiente l'esposizione di un avviso all'Albo Sociale presso l'Ufficio di Segreteria.

ARTICOLO 16.

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'26 luglio 2019, potrà essere modificato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ogni qual volta sarà necessario adeguarne le Norme; fatta eccezione per quelle contenute nel precedente Articolo 15, che rimangono di competenza del Consiglio Direttivo.

Firmato: PIETRO STEFFENONI

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -



Medaglia commemorativa di Paolo Gorini



*Il monumento a Paolo Gorini del 1899, opera dello scultore Primo Giudici
(copertina del "Secolo d'Italia")*

La Società lodigiana di Cremazione “Paolo Gorini”

Nonostante le proposte ed i numerosi richiami dei settimanali democratici locali, che sempre più spesso ne sollecitavano la nascita, solo nel 1908 si organizzerà a Lodi un sodalizio cremazionista ma sarà comunque necessario attendere altri due anni per assistere alla «costituzione definitiva» della Società Lodigiana di Cremazione “Paolo Gorini”.

Nata l'11 novembre 1910 con la regolare stesura e approvazione dello Statuto sociale il sodalizio si trasformerà nel 1998.

in Associazione di Cremazione “Paolo Gorini” (Onlus) per divenire, dieci anni dopo, Associazione Lodigiana di Cremazione “Paolo Gorini” - Associazione di Promozione Sociale.

Oggi è Ente del Terzo Settore.

La Società, ha carattere volontario ed è senza scopo di lucro, persegue, da sempre, finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

La sua attività consiste anche e soprattutto «nel provvedere alle operazioni di cremazione secondo le esigenze della civiltà e dell'igiene, nel rispetto dovuto al sentimento ed ai principi religiosi di chi dispone di essere cremato; e nel favorire la diffusione del principio della cremazione».

Nel gennaio 2010 ha ricevuto l'attestato di benemerenzza civica, prestigioso riconoscimento dell'Amministrazione municipale di Lodi concesso con la seguente motivazione:

«Alla Socrem “Paolo Gorini” che celebrerà quest'anno il secolo di attività, sempre svolta con passione e competenza nel segno del ricordo del grande scienziato lodigiano, pioniere delle moderne tecniche di cremazione».



SOCREM

Associazione Lodigiana di Cremazione “Paolo Gorini” A.P.S.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

26900 - Lodi, via dell'Acquedotto, n°1

tel. e fax 0371. 420303

e-mail: info@socremlodi.it

Pec: socremlodi@pec.it

Sito: www.socremlodi.it